

PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

***Agenda per la Semplificazione 2015-2017. L'attuazione delle misure
di semplificazione nelle Regioni e negli Enti locali***

**Le azioni previste dall'Agenda per migliorare il
funzionamento dei SUAP
L'autorizzazione unica ambientale (AUA)**

a cura di Carlo Apponi

**Catanzaro, 21 aprile 2015
Museo Storico Militare - MUSMI, Via Vinicio Cortese n. 1**

Le azioni previste dall'Agenda per migliorare il funzionamento dei SUAP

Il rapporto “Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese”

L'Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica nell'aprile 2014 ha pubblicato sul sito del Dipartimento i risultati della **consultazione telematica** sulle **“100 procedure più complicate da semplificare”**; l'iniziativa è stata lanciata, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI, per raccogliere le indicazioni, le proposte e le priorità di intervento che nascono dall'esperienza diretta di rapporto con la pubblica amministrazione.

La consultazione è stata online per **12 settimane (dal 16 ottobre 2013 al 15 gennaio 2014)**. Sono pervenuti circa 2.000 contributi da cittadini e imprese inviando segnalazioni circostanziate che offrono uno spaccato di straordinario interesse per l'analisi della complicazione burocratica in Italia e forniscono indicazioni di priorità molto chiare e una ricchezza di suggerimenti e proposte.

Il rapporto **“Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese”** illustra i risultati della consultazione e presenta la **top ten** delle complicazioni burocratiche. Attraverso una selezione di centinaia di “storie” e di suggerimenti, vengono descritti gli adempimenti e le procedure più complicati e le proposte per affrontarli.

Il rapporto "Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese"

La **top ten** degli adempimenti e delle procedure più complicate è la seguente:

CITTADINI	IMPRESE
1 <i>Adempimenti fiscali</i>	1 <i>Adempimenti fiscali</i>
2 <i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>	2 <i>Adempimenti e procedure in materia edilizia</i>
3 <i>Adempimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie</i>	3 <i>Autorizzazioni e inizio dell'attività d'impresa</i>
4 <i>Procedure per i disabili</i>	4 <i>DURC e altra documentazione per gli appalti</i>
5 <i>Adempimenti in materia di lavoro e previdenza</i>	5 <i>Adempimenti per la sicurezza sul lavoro</i>

L' «**Agenda per la semplificazione**»

I risultati della consultazione telematica hanno rappresentato la base conoscitiva essenziale per costruire una **nuova politica di semplificazione** e un'**agenda** condivisa tra Governo Regioni ed Enti Locali.

Sulla base di quanto è emerso dalla consultazione online e degli obiettivi di semplificazioni fissati dal Governo il decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", all'art. 24 (**Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard**) dispone che:

- su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, **il CdM approva l'Agenda** per la semplificazione per il triennio 2015-2017;
- le **amministrazioni statali adottano** con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, **moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale** per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti;

L' «Agenda per la semplificazione»

- le **PP.AA. regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con accordi o intese**; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini;
- **gli accordi** sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- la **modulistica è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it** ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione;
- le amministrazioni statali, regionali e locali approvano un **piano di informatizzazione delle procedure**;
- le disposizioni dell'art. 24 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi **statuti e delle relative norme di attuazione**.

L' «**Agenda per la semplificazione**»

L' **Agenda** individua **cinque settori** strategici di intervento che rappresentano gli ambiti fondamentali della vita quotidiana di un cittadino e di una impresa:

- La **cittadinanza digitale**
- Il **welfare e la salute**
- Il **fisco**
- L' **edilizia**
- L' **impresa**

Per ciascun settore, l'Agenda individua **azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi**.

Viene garantito il **controllo del raggiungimento dei risultati** che saranno resi accessibili on line, anche assicurando il coinvolgimento costante di cittadini e imprese nel monitoraggio della fase attuativa.

Il **Consiglio dei Ministri e la Conferenza Unificata** verificheranno e aggiorneranno periodicamente lo **stato di avanzamento dell'Agenda**.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

1. Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e Linee guida per agevolare le imprese

La standardizzazione e semplificazione dei modelli utilizzati per le attività d'impresa **agevola l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza** nei confronti di cittadini e imprese. Questa azione viene attuata secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto-legge n. 90/2014, che prevede l'adozione previa intesa in conferenza unificata dei moduli unici per la presentazione di istanze, segnalazioni e altre dichiarazioni.

2. Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse

Per **favorire i nuovi investimenti** attraverso attività di semplificazione organizzativa e gestionale verranno sperimentate azioni di integrazione delle strutture amministrative interessate di Regioni, Città metropolitane, enti di aree vasta, Comuni e loro unioni al fine garantire **certezza dei tempi e gestione unitaria delle procedure**.

Per accelerare le procedure autorizzatorie dei progetti complessi soggetti **a valutazione di impatto ambientale (VIA)**, verrà avviato un approfondimento con le amministrazioni interessate, al fine di individuare moduli operativi per il coordinamento del complesso degli atti autorizzativi necessari, tenendo conto delle best practices delle Regioni e degli sportelli unici.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

3. SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti

Va ricordato che il SUAP introdotto dal 1998 (d.lgs. n. 112/1998; d.P.R. n. 447/1998), e previsto per via telematica dal 2010 (d.l. n. 112/2008; d.P.R. n. 160/2010) non è ancora efficacemente operativo su tutto il territorio nazionale. L'azione, in particolare, prevede:

1. la **verifica sistematica sul funzionamento dei SUAP** attraverso una indagine sulla relativa organizzazione, sui livelli di informatizzazione, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e degli atti istruttori, sul livello di soddisfazione dell'utenza, sulla tipologia dei procedimenti;
2. la promozione di **interventi di affiancamento** formativo agli operatori;
3. l'adozione delle **misure necessarie a rimuovere gli ostacoli** alla operatività del SUAP;
4. la promozione del **coordinamento tra le amministrazioni** che intervengono nel procedimento unico;
5. la **valorizzazione del portale www.impresainungiorno.gov.it**, come punto di accesso per la procedura telematica guidata, che consenta di avviare immediatamente il contatto con il SUAP di riferimento e garantisca l'interoperabilità con i sistemi esistenti, in modalità di cooperazione applicativa.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

4. Ricognizione dei procedimenti

Ricognizione dei procedimenti che individua quelli **soggetti a SCIA, a silenzio assenso, a mera comunicazione e quelli per i quali permane il provvedimento espresso**, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 5/2012 e dell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

5. Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa

L'azione consiste nella **semplificazione delle più rilevanti procedure preliminari** all'avvio degli impianti produttivi per conseguire, attraverso interventi normativi di semplificazione e l'adozione di misure organizzative, tecnologiche e amministrative, una drastica riduzione dei tempi.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

6. Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi

L'azione consiste nella individuazione di soluzioni che consentano di semplificare lo svolgimento delle conferenze e in particolare per:

1. **ridurre il numero** di conferenze in presenza;
2. differenziare le **modalità di esame contestuale degli interessi pubblici** in relazione alla complessità delle procedure;
3. **utilizzare la telematica**;
4. **ridurre i tempi.**

7. Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato

Sono previsti i seguenti interventi:

1. **definizione della modulistica per la richiesta di autorizzazione unica ambientale** e delle specifiche di formato e di contenuto per l'interoperabilità dei sistemi informativi per la gestione telematica della procedura;
2. **adeguamento della modulistica** alle specificità regionali;
3. **monitoraggio dell'applicazione dell'AUA**, inclusi i tempi di rilascio della stessa, per individuare le problematiche interpretative nonché le eventuali misure correttive.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

8. Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali

L'azione mira a completare il percorso avviato con l'AUA **interessando altri fondamentali adempimenti ambientali**, attraverso la realizzazione di **modulistica standardizzata** atta a favorire la digitalizzazione delle procedure e la predisposizione dei sistemi di compilazione on line di istanze ambientali su tutto il territorio nazionale, tenuto conto delle buone pratiche, dei sistemi già operativi e delle opportunità di riuso, nonché delle necessarie caratteristiche di interoperabilità tra i sistemi informativi.

9. Verifica di assoggettabilità alla VIA

È stato adottato il **d.m. 30 marzo 2015** (GU n. 84 del 11-4-2015) previsto dall'art. 15 del d.l. 91/2014 recante le **linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome**, prefigurando un aumento del numero delle suddette procedure, deve essere attuata **una revisione della procedura prevista dall'art. 20** (verifica di assoggettabilità) **del d.lgs 152/2006** volta ad una sua semplificazione ed al recupero della sua reale funzione di «screening».

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

10. Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese

Le imprese segnalano da tempo il carico burocratico derivante dai controlli (regole incerte, duplicazioni e assenza di proporzionalità e di coordinamento). Occorre in particolare:

1. la verifica dell'attuazione delle disposizioni in materia di **semplificazione dei controlli**;
2. la **ricognizione delle principali tipologie di controllo** a cui sono assoggettate le imprese;
3. l'individuazione di **misure tecnologiche, organizzative e normative necessarie a semplificare e ridurre gli oneri eccessivi e sproporzionati** gravanti sulle imprese, eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni migliorando al tempo stesso l'efficacia dei controlli.

11. Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione

L'azione prevede molteplici azioni in materia di **sanità veterinaria**, di **sicurezza degli alimenti** (comunicazioni export, registrazione pesticidi, integratori alimentari, prodotti prima infanzia) e **digitalizzazione delle procedure** (ricetta elettronica e tracciabilità dei medicinali veterinari, modello IV informatizzato, banca dati telematica della sperimentazione animale, anagrafe avicola e degli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale, registrazione medicinali veterinari, pesticidi, integratori alimentari, alimenti prima infanzia, stabilimenti per l'export di alimenti).

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: il cronoprogramma

Settore chiave	2015				2016				2017			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5. L'impresa												
5.1 Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e linee guida per agevolare le imprese						☑						
5.2 Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse												☑
5.3 SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti				☑				☑				
5.4 Ricognizione dei procedimenti		☑			☑							
5.5 Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa				☑				☑				
5.6 Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi				☑								
5.7 Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato	☑	☑				☑						
5.8 Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali						☑		☑				☑
5.9 Verifica di assoggettabilità alla VIA	☑	☑		☑								
5.10 Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese		☑		☑				☑				☑
5.11 Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione												☑

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, il **d.P.R. n. 59/2013**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**

Il provvedimento è stato esaminato in **via preliminare** dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in **via definitiva** il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi:

- a) minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- b) durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Sono esclusi dall'applicazione del d.P.R. n. 59/2013:

- a) **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006) anche quando il gestore è una grande impresa (circolare ministero ambiente 7 novembre 2013, prot. n. 0049801)
- b) i **progetti sottoposti a VIA** quando tale valutazione **comprende e sostituisce** tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (**art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013**):

*Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 (screening) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.** (art. 3, c. 4, d.P.R. n. 59/2013)*

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I **gestori degli impianti** presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006	L'art. 124 fissa i criteri generali , l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali , mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane , l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue . L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (durata 4 anni).
2) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l' utilizzo agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste ;	Si tratta di impianti di allevamento intensivo di pollame e suini (utilizzo agronomica), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (l. n. 574/1996), delle aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola) , e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva .
3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;	Tale autorizzazione (durata 15 anni) alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

TITOLI	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4) autorizzazione generale di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006	Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di apposite autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.
5) nulla osta relativo alle emissioni sonore , di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995	Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico . Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti . La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992	Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un' autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare , con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
7) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006	L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento), l'art. 216 le operazioni di recupero . Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti **di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale** ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA** e definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 6, c. 1.

Nel caso di **scarichi idrici contenenti sostanze pericolose**, viene prevista la presentazione, **almeno ogni 4 anni**, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le **spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite**. Possono essere, altresì, previsti **diritti di istruttoria** la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale (art. 8).

I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di **monitoraggio almeno annuali** sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro:

- il **numero delle domande** presentate al SUAP,
- i **tempi** impiegati **per l'istruttoria**,
- I **tempi per l'invio telematico** della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'AUA, nonché
- il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della **conferenza di servizi**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Rinnovo

Ai fini del **rinnovo dell'AUA** il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza**, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all' art. 4, c. 1.

È CONSENTITO FAR RIFERIMENTO ALLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE GIÀ IN POSSESSO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEL CASO IN CUI LE CONDIZIONI D'ESERCIZIO, O COMUNQUE LE INFORMAZIONI IN ESSA CONTENUTE, SIANO RIMASTE IMMUTATE.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

a) le **prescrizioni** stabilite nella stessa **impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale** stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) **nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Modifica

Il gestore che intende effettuare una **modifica dell'attività o dell'impianto** ne dà comunicazione all'autorità competente e, **salvo il caso di modifica sostanziale**, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro **sessanta giorni** dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.


L'autorità competente provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e **tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione**.

Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, **nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**.

Le **Regioni e le Province Autonome possono**, nel rispetto delle norme di settore vigenti, **definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche**.


Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): Modifiche




- **modifica**: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che **possa produrre effetti sull'ambiente**.

- **modifica sostanziale di un impianto**: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in **quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente**.

Procedura Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): art. 4



Procedura Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): art. 4



L'articolo 3, comma 1, prevede che la richiesta dell'AUA sia obbligatoria se l'impianto deve ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno tra i titoli abilitativi in elenco. Si prevedono **due sole eccezioni** a tale obbligo:

- l'articolo 3, comma 3, secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni,
- l'articolo 7, comma 1, secondo cui il gestore può decidere l'adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Pertanto, l'articolo 10, comma 2, si interpreta nel senso che **la richiesta di AUA é sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1**, con la sola eccezione dei casi in cui trova applicazione una delle due deroghe.

Obbligatorietà dell'AUA

Art. 3 Autorizzazione unica ambientale, cc. 1 e 3:

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

...

3. È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Art. 7 Autorizzazioni di carattere generale, c. 1

1. È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente.

Obbligatorietà dell'AUA

Art. 10 Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

Alla scadenza di una comunicazione, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

Come indicato, la richiesta di AUA é sempre obbligatoria **alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1, con la sola eccezione dei casi in cui si applica la deroga dell'articolo 3, comma 3, o la deroga dell'articolo 7, comma 1.**

Il caso dell'impianto soggetto a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle eccezioni. Non è corretto, dunque, ritenere che, in tali casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.

Alla scadenza di un'autorizzazione di carattere generale, nel caso di attività soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

L'articolo 7, comma 1, prevede che è fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite SUAP all'autorizzazione di carattere generale (art. 272, c. 2, d.lgs. n. 152/2006). Il SUAP trasmette per via telematica l'adesione all'autorità competente.

Si deve, quindi, ritenere che il gestore può presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta ad altre autorizzazioni di settore sostituite dall'AUA.

Quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la **facoltà o l'obbligo di richiedere l'AUA?**

L'articolo 3, comma 3, prevede, come detto, che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni o alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Inoltre, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 si desume che il gestore possa decidere di non avvalersi dell'AUA anche ove l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazioni nonché alle autorizzazioni generali alle emissioni.

In definitiva, quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.

Circolare del 7/12/2013, prot. 004981/GAB: Prima domanda AUA

La prima domanda di AUA deve essere presentata nel termine indicato dalle norme di settore oppure alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10, c. 2)?

L'articolo 10, comma 2, non offre precise indicazioni, facendo semplicemente riferimento alla “scadenza del primo titolo abilitativo”; non indica un apposito termine, lascia aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza.

Le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono invece tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini. Appare pertanto utile rispettare tali termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

I moduli unificati e standardizzati

- a) I moduli unificati e semplificati per la **SCIA edilizia** e il **permesso di costruire** (PdC) sono stati approvati con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali. L'Accordo e i moduli sono stati pubblicati sulla G.U. n. 161 del 14-7-2014 - S.O n. 56.

- b) La Conferenza unificata ha approvato il 18 dicembre 2014 i modelli unici semplificati per la **comunicazione di inizio lavori (CIL)** e la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** per gli interventi di edilizia libera.

- c) La Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015 ha approvato l'Intesa sul modello unificato e semplificato per la richiesta dell'**autorizzazione unica ambientale (AUA)** che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali. Entro il 15 giugno le Regioni che non hanno ancora provveduto sono tenute ad adeguare i contenuti del modulo alle specificità regionali

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA **(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)**

1. DATI DEL GESTORE

2. DATI DEL REFERENTE AUA

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'

IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

modifica sostanziale dell'AUA n. _____ del _____

rinnovo dell'AUA n. _____ del _____

proseguimento senza modifiche AUA n. _____ del _____

6. DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale

Scheda interessata	Ente	N° prot.	del	Scadenza
(ad es.: scheda A - scarichi)				

6.2. Certificazioni ambientali volontarie

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni

che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente .i

che l'attività è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente:

che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _____ del _____

che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato l'assoggettabilità del progetto alla VIA ed emesso provvedimento n. _____ del _____

che l'attività non è assoggettata all'AIA ai sensi del Codice dell'ambiente

Si veda ad esempio
[l'art. 209 del d.lgs.
n. 152/2006](#)

Si veda ad esempio [il d.m. 30 marzo 2015](#) (G.U. n. 84, 11 aprile 2015): «**Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116**»

**Titolo III-bis.
L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE,
del d.lgs. n. 152/2006**

D.1 Dichiarazioni

che la presente istanza concerne la/e casistica/e di interesse: (*)

- l'installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
- Il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 2, del Codice dell'ambiente . come indicato nella parte generale al quadro 6.1 della presente istanza
- il trasferimento di un impianto/attività esistente precedentemente sito nel Comune di _____
- l'esercizio di impianto/attività esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo

**AUTORIZZAZIONE
DI CARATTERE
GENERALE**

che l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3 del Codice dell'ambiente e pertanto richiede di aderire:

- alla seguente **autorizzazione di carattere generale** prevista da normativa regionale o provinciale:

Attività (*)	Autorità competente	Estremi del provvedimento
<i>(riga da compilare per ciascuna autorizzazione di carattere generale per cui si richiede l'adesione)</i>	l'autorità competente che ha adottato l'autorizzazione di carattere generale di riferimento (Provincia, Regione)	estremi dell'atto (delibera provinciale, regionale) con cui è stata adottata l'autorizzazione generale di riferimento

e **allega** la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla normativa regionale o provinciale sopra richiamata;

- all'autorizzazione di carattere generale per:

Attività	Allegato di riferimento n° DPR 13 marzo 2013, n. 59 <i>oppure</i> Parte VII, Allegato III alla parte V, d.lgs. n 152/2006 (Pulitintolavanderie a ciclo chiuso)
<i>(riga da compilare per ciascuna attività per cui si richiede di aderire)</i>	Numero dell'allegato tecnico relativo alla specifica attività

dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime: (*)

- non superiore alla 'soglia massima'
- superiore alla 'soglia massima'
- 'soglia massima' non prevista

e **dichiara** che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria fatte salve le eventuali eccezioni previste dalle specifiche normative regionali; che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del del Codice dell'ambiente ; che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61. **Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale** sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco

E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo

che l'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*)

- rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
- non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

CRITERIO DIFFERENZIALE

E.2 Verifica delle sorgenti rumorose

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

- è stata presentata documentazione di impatto acustico a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|
- si allega documentazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell' art. 8, commi 4 e 6 della l. 447/1995
- si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011)
- è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|
- è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data |_|_|_|_|_|_|_|_|

d.P.R. 227/2011

E.3 Attività a bassa rumorosità

che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011):

- NON** allega documentazione di impatto acustico

Elenco documentazione allegata

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

- Relazione tecnica
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a) il perimetro dello stabilimento
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. fomi, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
- Progetto di adeguamento (*)

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

- Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale

La normativa richiamata nella presentazione

Art. 209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (d.lgs. 152/2006)

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il **rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto** ovvero per il **rinnovo dell'iscrizione all'Albo** di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, **possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti**, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. **L'autocertificazione** di cui al comma 1 **deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici** di cui al medesimo comma 1, **nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari**, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.

3. **L'autocertificazione e i relativi documenti**, di cui ai commi 1 e 2, **sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme** di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

6. Resta ferma l'applicazione del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

Le norme ISO serie 14000 individuano le attuali buone pratiche rivolte alla protezione dell'ambiente, applicabili a qualunque organizzazione e in qualunque parte del globo. **L'intera serie ISO 14000 fornisce strumenti manageriali per le organizzazioni** che vogliono porre sotto controllo i propri aspetti ed impatti ambientali e migliorare le proprie prestazioni in tale campo. Gli standard sugli SGA non indicano livelli prescrittivi di miglioramento della prestazione, ma indicano le modalità per gestire le attività in modo da perseguire gli obiettivi di prestazione autonomamente determinati.

Una caratteristica fondamentale di tutti i **requisiti ISO 14000 è la loro natura volontaria.** "Volontaria", in questo caso, significa l'assenza di alcuna costrizione legislativa al loro utilizzo. La decisione di applicare i requisiti ISO 14000 è pertanto una decisione di tipo strategico da prendersi a cura della direzione aziendale. Tale tipo di decisione prescinde dall'ottica di breve periodo: la motivazione può provenire dal bisogno di un maggiore controllo del rispetto dei regolamenti ambientali, dalla ricerca di efficienza nei processi, dalle richieste dei clienti, dalle pressioni della comunità, o semplicemente, dal desiderio di un comportamento responsabile delle imprese. **Ciascuna organizzazione può anche scegliere di non adottare i modelli proposti da ISO 14000, e rivolgersi a mercati che non li richiedano.**

Il gruppo di norme (certificabili e non certificabili) della serie 14000 comprende tematiche generali, quali i **sistemi di gestione ambientale, e in aggiunta propone tre tipologie di strumenti utili per la sua attuazione: LCA (Life Cycle Assessment), EPE (Environmental Performance Evaluation) e Environmental Labelling.**

L'ISO 14001 è la norma che può essere attuata da qualsiasi tipo di organizzazione che intenda conseguire un miglioramento nell'esercizio delle proprie attività attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale; tale norma **è stata recepita dal nuovo Regolamento EMAS.** Ad essa, in un progressivo avvicinamento del sistema internazionale agli schemi europei, si sono aggiunte le norme del sottoinsieme **ISO 14030 per la valutazione delle prestazioni ambientali** e si sta aggiungendo la **norma ISO 14063 per la comunicazione ambientale.**

Il sottoinsieme **ISO 14020 disciplina, invece, diversi tipi di etichette e di dichiarazioni ambientali,** standardizzando diversi livelli di informazione al pubblico sulle prestazioni ambientali di prodotti e servizi. Sotto questo punto di vista etichette e dichiarazioni svolgono un ruolo importante ai fini del consumo sostenibile, in quanto definiscono, in maniera credibile e trasparente, un limite che contraddistingue i prodotti più compatibili con l'ambiente da quelli meno compatibili. A queste si aggiunge la ISO 14040 che norma la metodologia da applicare nello studio sul ciclo di vita.

Il Regolamento CE 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Regolamento EMAS) istituisce un sistema comunitario di ecogestione e audit al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti.

Il Regolamento EMAS stabilisce all'articolo 11 che ciascuno Stato membro designa l'Organismo competente cui spetta l'esecuzione dei compiti previsti dal Regolamento stesso.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n. 413 istituisce il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit e che al Titolo III – Sezione Ecoaudit attribuisce al Comitato la funzione di Organismo nazionale competente per EMAS (“Organismo Competente EMAS”).

Il decreto del Ministro dell'Ambiente 2 agosto 1995, n. 413 all'art.3, stabilisce che il Comitato per Ecolabel ed Ecoaudit, per l'esercizio delle funzioni attribuite, si avvalga del supporto tecnico dell'ISPRA.

In conformità a quanto stabilito all'articolo 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413, l'Organismo Competente stabilisce un sistema di quote per far fronte alle spese sostenute, tra l'altro, per la registrazione delle organizzazioni.

Il Regolamento EMAS, agli art. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 42 e agli allegati IV e VI, definisce le esigenze inerenti la dichiarazione ambientale e la registrazione delle organizzazioni.



Nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Ambiente 30 marzo 2015 con il quale sono state approvate le "Linee Guida" per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Come si legge nel sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente, con l'emanazione di tale decreto, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 116 dell'11 agosto 2014), dovrebbero essere superate le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata per non conformità delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di VIA.

In particolare, le Linee Guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice Ambiente) dei progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 al fine di garantire un'uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva VIA.

Le Linee Guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell'Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente, ritenuti rilevanti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

Il decreto entra in vigore il prossimo 26 aprile e, per espressa indicazione dell'art. 4, co. 2, si applica "a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa" sia in corso a tale data, con probabile sospensione e riavvio delle medesime procedure.



Autorizzazione di carattere generale

alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. (Provincia di Cosenza)

La norma individua gli **impianti e le attività per i quali vi sono o possono esservi autorizzazioni di carattere generale cui è possibile aderire**: decorsi 45 giorni dalla richiesta di adesione senza che l'A.C. (Provincia) abbia emesso un diniego all'adesione, il richiedente può procedere all'installazione dell'impianto o all'avvio dell'attività

La domanda di adesione all'autorizzazione generale la può presentare **chi intende installare o gestire gli impianti e le attività individuate nella normativa regionale o provinciale** (determinazioni dirigenziali [Provincia CS]). I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria

La domanda di adesione generale va presentata all'A.C. (Provincia CS), utilizzando i moduli dell'A.C. (provinciali), accompagnati dalla documentazione richiesta, **almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività**.

Le prime **analisi di autocontrollo devono essere effettuate entro 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda di adesione ed i dati delle relative certificazioni devono essere riportati su apposito registro redatto secondo lo schema di cui all'appendice 1 - allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006. Le successive analisi di autocontrollo devono essere effettuate con **cadenza biennale**.

L'A.R.P.A.Cal. effettuerà il primo accertamento circa il rispetto delle prescrizioni autorizzatorie **entro 6 mesi** dalla presentazione della domanda di adesione ed i successivi controlli con **cadenza annuale**. Le relative spese sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 281 co. 7 del d.lgs. n. 152/2006, gli atti e gli adempimenti connessi ai provvedimenti di autorizzazione generale sono messi a disposizione del pubblico e possono essere consultati presso il Servizio disciplina rifiuti, scarico acque, emissioni atmosferiche e sonore.



Impianto a ciclo continuo: d.m. 11 dicembre 1996

Secondo l'art. 2 del d.m. 11 dicembre 1996, si intende per **impianto a ciclo produttivo continuo**:

a) **quello in cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni** all'impianto stesso, **pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità** finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio è **regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali**, fatte salve le esigenze di manutenzione".

Ai fini della corretta definizione di uno stabilimento industriale come "impianto a ciclo continuo", basta la sussistenza di uno dei presupposti per identificare l'impianto nella categoria in questione.

Per le **zone non esclusivamente industriali**, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): **5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno e 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno**. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

Impianto a ciclo continuo: d.m. 11 dicembre 1996

Per i nuovi impianti il rispetto del "criterio differenziale" è condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire.

Con **circolare del 6 settembre 2004**, il Ministero dell'ambiente ha fornito chiarimenti in merito al criterio differenziale ed all'applicabilità dei valori limite differenziali, in particolar modo in assenza di zonizzazione acustica. La circolare precisa che il "criterio differenziale" si applica anche ai Comuni che non si sono ancora dotati di un piano di zonizzazione.

Il rispetto dei valori limite differenziali è valutato anche nei casi **di rumorosità prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi** che prevedono una quota di iscrizione associativa o canoni periodici.

In caso di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi è possibile chiedere una deroga in base ad un'apposita valutazione di impatto acustico dei valori limite di immissione diurni e notturni e dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.



Inquinamento acustico: d.P.R. n. 227/2011

Art. 4

(Semplificazione della documentazione di impatto acustico)

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a **bassa rumorosità** elencate nell'Allegato B, **fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, attività culturali e di spettacolo, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali**. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

Inquinamento acustico: d.P.R. n. 227/2011, Allegato B (47 attività)

- 1. Attività alberghiera.**
- 2. Attività agro-turistica.**
- 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).**
- 4. Attività ricreative.**
- 5. Attività turistica.**
- 6. Attività sportiva.**
- 7. Attività culturale.**
- 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.**
- 9. Palestre.**
- 10. Stabilimenti balneari.**
- 11. Agenzie di viaggio.**
- 12. Sale da gioco**
- 13. Attività di supporto alle imprese.**
- 14. Call center**
- ...**

Inquinamento acustico: d.P.R. n. 227/2011

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal **documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento** ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997**, la documentazione di cui all'art. 8 commi 2, 3, 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività **comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti** dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 predisposta da un **tecnico competente in acustica**.